

Publicato il 11/01/2024

N. [00008/2024](#) REG.PROV.CAU.
N. [00919/2023](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2023, proposto da

C.E.A.S. – Coordinamento Enti Accreditati della Sardegna per Le Dipendenze Patologiche, Associazione L'Aquilone, Associazione Centro D'Ascolto Madonna del Rosario, Comunità Promozione Umana, Casa Emmaus Cooperativa Sociale, Associazione Arcobaleno, Centro Accoglienza Don Vito Sguotti Odv, Dianova Cooperativa Sociale A.R.L., Associazione Mondo X Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Dettori, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ordine Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari Radiologia e Professioni Sanitarie Tecniche Cagliari Oristano, Ordine Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari Radiologia e Professioni Sanitarie Tecniche Nuoro, non costituiti in giudizio;

Ordine Tsm Pstrp Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Regionale n. 35/14 del 25/10/2023, recante “*aggiornamento dei requisiti generali e specifici minimi autorizzativi e ulteriori servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche*” e delle relative schede allegate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine Tsm Pstrp Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/14 del 25/10/2023, con la quale sono stati aggiornati i requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura, al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture residenziali e/o semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche, laddove prevede il necessario utilizzo esclusivo di educatori professionali sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica con possibilità di impiego degli educatori professionali socio-pedagogici nei limiti del 25% del monte orario complessivo degli operatori;

Ritenuto che, all'esito della sommaria delibazione che contraddistingue la presente fase, sussistano i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare in ragione della preminente esigenza di garantire, nelle more della definizione del giudizio di merito, continuità all'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche prevista nei L.E.A., considerato che risulta affermazione incontestata la circostanza che gli Enti ricorrenti siano gli unici ad erogare tale delicata attività – con modalità residenziale e/o semiresidenziale- all'interno del territorio regionale e che nessun ente pubblico garantisce tali servizi.

Rilevato, altresì, in punto di *fumus*, e in assenza di controdeduzioni da parte dell'amministrazione resistente, che l'assetto introdotto con la gravata delibera avrebbe dovuto -da un lato- svilupparsi attraverso un percorso concertativo (o quantomeno informativo)

con le strutture interessate e -dall'altro- contemplare tempistiche atte a consentire, se del caso con la previsione di un periodo transitorio, il progressivo adeguamento delle strutture medesime ai nuovi standard imposti dalle disposizioni ora introdotte, in considerazione del particolare contesto nel quale le stesse si andavano ad inserire;

Ritenuto sussistere i presupposti per compensare le spese afferenti alla presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 maggio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Montixi

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO